

Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 938-2022 - Seduta N° 3764 - del 30/09/2022 - Numero d'Ordine 1

Prot/2022/1098617

Oggetto

Indicazioni per la gestione dei capi di suini selvatici abbattuti durante azioni di caccia, di controllo o depopolamento in Zona di restrizione Ia per la PSA

Struttura Proponente

Dipartimento salute e servizi sociali

Tipo Atto

Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	6	2
--	---	---

Relatore alla Giunta TOTI Giovanni, PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.


La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 938-2022 - Seduta N° 3764 - del 30/09/2022 - Numero d'Ordine 1

Prot/2022/1098617

Oggetto Indicazioni per la gestione dei capi di suini selvatici abbattuti durante azioni di caccia, di controllo o depopolamento in Zona di restrizione la per la PSA

Struttura Proponente Dipartimento salute e servizi sociali

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	6	2
--	---	---

Relatore alla Giunta TOTI Giovanni, PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

La Giunta Regionale

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - "normativa in materia di sanità animale", come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A, che quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/889 del 3 giugno 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, nel quale sono elencati comuni e territori classificati come zone soggette a restrizione parte I, parte II e parte III, ivi inclusi quelli individuati in Italia a seguito delle conferme della presenza del virus PSA;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1325 del 28 luglio 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 del 22 agosto 2022 recante un'ulteriore modifica dell'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, che stabilisce che l'autorità competente istituisca la zona infetta, comprendente almeno le aree elencate nell'allegato della Decisione stessa e che l'Italia provveda ad applicare nella stessa zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, anche le misure speciali di controllo relative alla Peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizione II di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s. m. e i.;

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario alla Peste suina africana;

Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 del 11/01/2022, n. 13359 del 27/05/2022 e n. 13672 del 01/06/2022 e s.m.i., concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di peste suina africana nei selvatici" ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 14940 del 17/06/2022 concernente l'istituzione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza a

seguito di conferma della positività di suini in allevamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4 del 2022 concernente le Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza e prevenzione per la Peste suina africana in Italia per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Visto il Documento SANTE/7113/2015 "Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU";

Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente "Misure di prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 1° aprile 2022, n. 264 avente ad oggetto "Approvazione della proposta di Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) per l'anno 2022";

Visto l'articolo 23 (Misure urgenti di contrasto alla peste suina africana (PSA)) della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22, disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022- 2024) e altre disposizioni di adeguamento";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale N° 799/2022 avente ad oggetto "Autorizzazione all'utilizzo di volontari per il monitoraggio delle carcasse di Cinghiale (*Sus scrofa*) nella zona infetta dalla PSA in Liguria";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale N° 809 del 5 agosto 2022 avente ad oggetto "Adozione della proposta di piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)";

Tenuto conto degli esiti e delle raccomandazioni formulate dagli esperti dell'EUVET team durante la riunione conclusiva del 11 febbraio 2022 al termine della missione svoltasi nelle regioni Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022;

Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (nota DGSAF prot. n. 17113 del 16/07/2021), pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del DPR n. 44 del 28.03.2013, pubblicati sul Portale del Ministero della salute;

Considerato che, ad oggi, le risorse finanziarie stanziare risultano insufficienti per avviare un'azione di depopolamento come previsto dalla sopraccitata ordinanza commissariale n° 4 del 28 giugno 2022, in quanto si può far conto solo sulle risorse previste dal decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;

Preso atto che la maggior parte delle risorse umane utilizzate nell'emergenza è rappresentato fino ad oggi da volontari, stante l'assenza di risorse finanziarie di cui sopra;

Atteso che dalle stime di ISPRA si rileva una densità elevata di 1 cinghiale ogni 10 ettari;

Considerato che la sopraccitata stima sia confermata anche nella Zona di restrizione II, contrariamente alle aspettative, dal numero di incidenti stradali verificatisi, dalla forte presenza dei suini selvatici in ambito urbano e dalla quantificazione dei danni alle attività agricole;

Visto che i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 49 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s. m. e i. che individua possibilità di deroga ai divieti di cui all'articolo 46, paragrafi 1 e 2 del medesimo regolamento, legati al consumo e alla movimentazione della carne di suini selvatici in capo all'autorità competente dello Stato membro interessato;

Preso atto che nel "Piano nazionale di sorveglianza per la Peste Suina Africana in Italia 2021-2022. Integrazione relativa all'attività di eradicazione nelle regioni Piemonte e Liguria per il 2022" inviato dal Ministero della Salute alla Commissione UE (nota del 26/07/2022) è prevista la possibilità di autoconsumo dei suini selvatici abbattuti/cacciati in zona I, intesa come consumo del capo abbattuto o di parti di esso dal cacciatore che ha preso parte alla battuta di caccia e del proprio nucleo familiare, esclusivamente se all'interno della stessa zona di restrizione I o II, e solo previa acquisizione di risultati dei test di laboratorio da cui si evinca la conformità per ricerca del virus PSA;

Richiamati le disposizioni ed i criteri contenuti nell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana n. 04/2022 all. I;

Preso atto che allo stato attuale in Zona di Restrizione II per la PSA è consentito il depopolamento dei suini selvatici, anche tramite le azioni di caccia consentite dalle norme vigenti, ma non l'autoconsumo degli stessi;

Preso atto del numero limitato delle strutture disponibili per la raccolta e stoccaggio delle carcasse dei cinghiali selvatici per lo smaltimento delle stesse carcasse, site in zona di restrizione II per la PSA in Liguria, nonché della rispettiva capienza;

Ritenuto necessario individuare una procedura:

- per la designazione delle strutture nelle quali è possibile il trattamento dei capi abbattuti/cacciati in vista dell'autoconsumo degli stessi
- per lo sviluppo e approvazione del piano di gestione della biosicurezza, comprensivo anche di autorizzazione dei mezzi utilizzati per il trasporto delle carcasse alle strutture designate;
- per il campionamento delle carcasse abbattute/cacciate e gestione dei relativi referti;
- per la gestione dei sottoprodotti derivanti dalle operazioni di eviscerazione e gestione delle carcasse;

Ritenuto Inoltre necessario disporre che l'attività di depopolamento dei suini selvatici in zona II possa avvenire solo previa consultazione della Asl territorialmente competente da parte di ciascun ATC, al fine di concertare preventivamente numeri di esemplari da abbattere e modalità di stoccaggio, campionamento e smaltimento delle carcasse;

Dato atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità, Giovanni Toti,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate

1. di approvare le procedure di biosicurezza gestione carcasse cinghiali abbattuti in zona di restrizione I reg. 2022/440 PSA e Piano di gestione biosicurezza di cui all'allegato 1 , comprensivo dei suoi allegati , parte integrante e necessaria del presente atto;

2. di disporre che l'attività di depopolamento dei suini selvatici, in zona II possa avvenire solo previa consultazione della Asl territorialmente competente da parte di ciascun ATC, al fine di concertare preventivamente numeri di esemplari da abbattere e modalità di stoccaggio, campionamento e smaltimento delle carcasse;

3) di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

4) di notificare il presente provvedimento ad A.Li.sa., alle AA.SS.LL. territorialmente competenti, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e agli Ambiti Territoriali di Caccia;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

REGIONE LIGURIA

ALLEGATO 1

PROCEDURA BIOSICUREZZA GESTIONE CARCASSE CINGHIALI ABBATTUTI IN ZONA DI RESTRIZIONE I REG. 2022/440 PSA e PIANO GESTIONE BIOSICUREZZA

PREMESSA:

Le carcasse dei cinghiali abbattuti nelle zone sottoposte a restrizione I saranno conferite nella struttura designata, nel rispetto delle norme di biosicurezza per la PSA, al fine dell'attività di campionamento per il test relativo alla PSA e per il test per la ricerca della trichinella, tenuto conto che le loro carni sono **destinate esclusivamente all'autoconsumo all'interno della stessa zona di restrizione in cui sono stati abbattuti e/o zona II**.

NON possono far parte delle squadre di caccia ("squadre") soggetti che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi.

NON possono far parte delle squadre soggetti che risiedono in zone diverse da quelle di restrizione I o II PSA del REG. 2022/440, salvo che non ci sia l'impegno in autocertificazione a non prelevare alcuna carcassa o parte di essa.

Le misure di biosicurezza generali che devono essere garantite dai componenti delle squadre sono quelle indicate dalla Regione per il personale che partecipa alle attività di ricerca carcasse. In aggiunta sono riportate le seguenti specifiche per le varie fasi.

Ogni squadra individuerà almeno 1 o 2 operatori formati, tra quelli che hanno frequentato un corso di 3 ore sulla biosicurezza tenuto da IZSPLV e/o dalle AASSLL, anche per le operazioni di eviscerazione/macellazione/ campionamento da tenersi nelle strutture di raccolta designate. Tutti gli operatori appartenenti alla squadra, devono aver ricevuto le informazioni di biosicurezza dai suddetti operatori formati e/o tramite le dispense rilasciate da IZSPLV e/o AASSLL.

Ogni squadra a inizio stagione deve comunicare all'ATC competente territorialmente il piano di gestione della biosicurezza e i nominativi, recapiti email e telefonici del caposquadra, vice caposquadra, operatori formati e responsabile della struttura di raccolta designata, nonché i nominativi di tutti i componenti della squadra. Per ogni uscita con esito di abbattimento il modulo di riepilogo dei capi abbattuti campionati e conferiti per l'esame PSA e trichinella andrà allegato al foglio giornaliero del registro di caccia contenente i nominativi dei componenti della squadra che hanno partecipato alla battuta. L'ATC competente territorialmente trasmetterà all'ASL anche in via telematica copia della suddetta documentazione.

Per ogni componente della squadra per il tramite dell'ATC, ad inizio stagione dovrà essere inviato alla Asl, unitamente al piano di gestione della bio sicurezza, il modello di autocertificazione (all D) corredato di copia di documento di identità. Nel caso di variazione di domicilio (sempre entro la zona di restrizione I o II), il componente della squadra dovrà darne immediata comunicazione alla ASL;

Si ricorda che con l'autoconsumo è previsto il divieto di cessione (anche a titolo gratuito) delle carni;

Si rammenta l'obbligo di segnalazione art. 1 Ordinanza del Commissario straordinario della Peste Suina n. 4/2022: Fatto salvo quanto previsto dall' art. 3, comma 1, del Decreto Legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 chiunque rinvenga esemplari di cinghiali morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale salvo diversa indicazione del Servizio veterinario stesso. In caso di animali moribondi dovrà essere prontamente avvisata la SC Sanità animale (anche con chiamata in Pronta disponibilità);

REGIONE LIGURIA

Inoltre si richiama l'obbligo per ciascuna squadra di inviare, per il tramite dell'ATC, alla ASL territorialmente competente il Piano gestione della biosicurezza (all. 1 Ordinanza del Commissario straordinario della Peste Suina 4/2022) compilando il modello di cui all'allegato E, comprensivo della richiesta di autorizzazione della struttura designata; qualsiasi variazione del piano di gestione della biosicurezza dovrà essere immediatamente comunicata alla ASL territorialmente competente;

Per ciascuna struttura designata per la raccolta carcasse abbattute, a seguito dei sopralluoghi ispettivi effettuati, l'ASL competente territorialmente verificherà la rispondenza dei requisiti a quanto richiesto dall'Ordinanza del Commissario straordinario della Peste Suina n. 4/2022 così come la rispondenza del relativo piano di gestione della biosicurezza.

A) IDENTIFICAZIONE DELLA CARCASSA:

1. all'abbattimento su ogni cinghiale deve essere apposto al tendine di Achille dell'arto posteriore un contrassegno inamovibile con codice identificativo univoco riconosciuto da Regione Liguria;
2. nel luogo più vicino possibile al punto dell'abbattimento devono essere prese e registrate le coordinate GPS da associare al capo/codice identificativo;

B) TRASPORTO DELLA CARCASSA ALLA STRUTTURA DESIGNATA PER LA RACCOLTA:

1. I cinghiali abbattuti, una volta apposto il bracciale, devono essere inseriti all'interno di sacchi o vasche resistenti ed impermeabili e vanno trasportati al veicolo più vicino, aiutandosi con attrezzature adeguate a non disperdere eventuali liquidi o materiale infettante.
2. Le carcasse non devono essere ammassate ma poste in contenitori e/o sacchi singolarmente.
3. Il trasporto può essere effettuato su mezzi privati dedicati, con o senza rimorchio, che saranno segnalati nel documento di cui all'allegato E. Tali mezzi dovranno essere muniti di teli in PVC o materiale simile, di adeguata resistenza, lavabile e disinfettabile, atto a non consentire dispersione di liquidi.
4. I veicoli dedicati di cui al punto 3 durante il trasporto dei cinghiali abbattuti al luogo identificato per lo stoccaggio/smaltimento non devono lasciare l'area di restrizione I o II.
5. I mezzi di trasporto devono essere puliti e accuratamente disinfettati dopo ogni sessione di caccia.
6. L'utilizzo di auto private diverse da quelle di cui al punto 3) per il trasporto delle carcasse di cinghiali è vietato.
7. Le auto private diverse da quelle di cui al punto 3) devono essere parcheggiate preferibilmente su strada asfaltata.

REGIONE LIGURIA

C) INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE CARCASSE DI CINGHIALI ABBATTUTI STOCCATE NELLE STRUTTURE DESIGNATE DALLE AA.SS.LL.

1. Ogni squadra in zona I deve segnalare all'ATC e suo tramite alla ASL di competenza la struttura designata nella quale vengono portati i capi abbattuti.
2. Gli operatori dovranno assicurare che gli animali abbattuti non vengano eviscerati nel luogo dell'abbattimento. È vietato lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata con acido citrico (25g/m²) (all' OC 4/2022).
3. Il cinghiale abbattuto dovrà essere trasportato integro presso le strutture designate con un mezzo di trasporto dedicato con le modalità previste al precedente paragrafo "Trasporto".
4. Il personale che svolge le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve essere appositamente formato, tramite idoneo corso di almeno 3 ore effettuato da IZSPLV e/o dalle AASSLL, usare indumenti e calzature idonei monouso o garantire la pulizia e la disinfezione degli indumenti al termine della giornata secondo le misure di biosicurezza previste dalla DGR 264/2022, per il personale che partecipa alle attività di ricerca carcasse, nonché utilizzare esclusivamente disinfettanti con principi attivi nei confronti della PSA.
5. Le operazioni di campionamento all'interno della struttura designata saranno svolte da personale individuato del Servizio veterinario delle AA.SS.LL. o dagli operatori formati appartenenti alla squadra. Durante l'eviscerazione in caso di sospetto capo infetto verrà allertata immediatamente l'ASL competente. Tutti i campioni dovranno essere conferiti, accompagnati dalle schede di campionamento di cui all'allegato A. presso la sede dell' ATC di competenza, che provvederà nel minor tempo possibile a consegnarli all'IZS per le analisi di trichina e PSA e ad inviarne copia alla ASL territorialmente competente tramite email istituzionale.
6. Una volta trasportata la carcassa nella struttura designata di cui al precedente punto 1), l'animale viene eviscerato (possibilmente nelle tre ore successive all'abbattimento).
7. Vengono prelevati dai veterinari o, in assenza degli stessi, da operatori formati appositamente, appartenenti alla squadra, i campioni (milza intera, o rene o osso lungo e muscolo) che devono essere posti in apposite buste fornite da IZS: per ciascun animale dovrà essere prevista una busta per l'organo destinato all'analisi della PSA (milza intera o rene o osso lungo) ed una separata con il campione di muscolo per la ricerca della Trichinella tutti riportanti il numero identificativo della carcassa.
8. Deve essere compilata la scheda di campionamento di cui all' allegato A che deve essere consegnata all' ATC assieme ai campioni.
9. Ogni busta deve essere contrassegnata con il codice identificativo del capo abbattuto e posta dentro al contenitore/sacco principale contenente tutte le campionature effettuate a fine battuta.
10. Le carcasse campionate , eviscerate, devono essere tracciate ed identificate singolarmente, compresa l'eventuale corata e dovranno essere conservate appese in apposita cella frigorifera, mantenendo il contrassegno apposto, con la fascetta numerata di identificazione sul tendine d'Achille. Se poste in congelatore, potranno essere sezionate solo qualora ogni sezione sia inserita in un apposito sacco che contenga il numero identificativo del capo .
11. L'operatore deve assicurare che nessuna parte dei cinghiali introdotti possa lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo del test di laboratorio per la PSA. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della cella/congelatore in attesa del risultato dei test devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse.
12. Pelli, viscere, ossa e liquidi di raccolta addensati degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori identificati a tenuta, conservati a temperatura di refrigerazione o congelamento, non accessibili ad animali, e smaltiti secondo quanto indicato al punto 15 o 17 a seconda dell'esito dell'esame PSA;
13. Nel caso di esito conforme dell'analisi per PSA e Trichinella, IZS provvede a comunicare i singoli referti alla ASL territorialmente competente e ad inviare il riepilogo degli esiti dei campioni analizzati all'ATC che lo comunicherà al responsabile della struttura designata ed al

REGIONE LIGURIA

caposquadra. In tal caso si può procedere alla distribuzione tra i componenti della squadra per autoconsumo dei capi macellati.

14. Nel caso non giunga l'esito della Trichinella insieme con l'esito dell'esame della PSA, si potrà procedere alla distribuzione tra i componenti della squadra per autoconsumo dei capi macellati solo previa dichiarazione scritta di ciascun cacciatore, secondo il Modulo in allegato D, all'impegno di non consumare la carne fino al ricevimento dell'esito dell'esame trichinoscopico da parte della ASL territorialmente competente ed indicando il luogo di stoccaggio della carne comunque avendo riguardo particolare per la tracciatura tramite un registro di squadra da aggiornare da parte del caposquadra.
15. Se il responso epidemiologico per PSA è negativo, pelli, viscere, ossa e liquidi di raccolta addensati possono essere smaltiti come materiale di categoria C3 tramite ditte autorizzate, in base al Reg. CE 1069/09.
16. Non è consentito il rilascio di liquidi di lavorazione e/o di lavaggio nell'ambiente. Tutti i liquidi devono essere raccolti e smaltiti secondo quanto previsto ai punti 10, 12, 15 e 17 a seconda degli esiti degli esami PSA.
17. Nel caso di esito non conforme dell'analisi per PSA e Trichinella, IZS provvede a comunicare immediatamente i singoli referti alla ASL territorialmente competente. In caso di esito non conforme per PSA, l'utilizzo della struttura verrà temporaneamente sospeso e tutte le carcasse, nonché le pelli, viscere, ossa e liquidi di raccolta addensati presenti saranno avviati alla distruzione secondo quanto disposto dal Servizio veterinario della Asl competente territorialmente, come materiale di categoria C1, in base al Reg. CE 1069/09 secondo quanto riportato al punto D. Le operazioni di pulizia, disinfezione e smaltimento avverranno sotto la supervisione del servizio veterinario come disposto dall'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n.4/2022.
18. La struttura e la cella che hanno contenuto carcasse positive per PSA devono essere pulite e accuratamente disinfettate prima del loro riutilizzo.
19. Ogni squadra e struttura designata devono avere a disposizione i disinfettanti da utilizzare:
 - in caso di spandimento visceri nel luogo di abbattimento (acido citrico 25g/m²)
 - per le ordinarie pulizie e disinfezioni del locale designato
 - in caso di riscontro positività PSA (disinfettanti del Manuale Operativo pesti suine)
20. All'uscita delle strutture designate dovranno essere sanificate, con soluzione *Virkon S o ipoclorito di sodio le ruote del mezzo sopraccitato e le calzature delle persone coinvolte nell'operazione.
21. Ciascuna struttura designata dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico delle carcasse, secondo il modello di cui all'allegato B, nonché un registro di gestione dei sottoprodotti di cui all'allegato C.
22. Il personale del Servizio veterinario delle AA.SS.LL. svolge attività di vigilanza, secondo le aree di competenza) presso le strutture designate e gli operatori coinvolti nella gestione dei SOA del territorio di competenza.

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

D) PROCEDURA CONFERIMENTO PRODOTTI CAT. 1 SOGGETTI A PROTOCOLLO P.S.A.

Tutti gli scarti o parti di animali che rientrano nel protocollo P.S.A. e che denomineremo come materiale di cat. 1/P (MATCAT. 1/P) uscenti dalle lavorazioni effettuate nei centri di raccolta designati dovranno seguire questo percorso:

1. Classificazione e stoccaggio **MATCAT.1/P**
2. Trasporto da dentro di raccolta designato a recinto di ritiro del **MATCAT.1/P**. L'ubicazione della zona di ritiro dovrà essere comunicato dalla ATC alla ASL territorialmente competente ed inserito nel piano di biosicurezza della struttura di raccolta designata.
3. Trasferimento **MATCAT.1/P** da contenitori di stoccaggio (**BCAT.1/P**) a bidoni alzasvolta (che denomineremo **ASCAT1/P**) in luoghi e con modalità che garantiscano l'assoluto divieto di rilascio di liquidi o materiale in ambiente
4. Fase di sanificazione
5. Fase di carico del materiale **MATCAT.1/P** su automezzo della ditta di smaltimento
6. Fase di sanificazione finale
7. All'interno della casa di caccia il **MATCAT.1/P** deve essere collocato in sacchi neri idonei. Questi sacchi sigillati con funzione di contenimento liquami, dovranno essere riposti all'interno di appositi bidoni da lt. 60 con coperchio ermetico e a tenuta stagna che denomineremo **BCAT1/P**.
8. I **BCAT1/P** verranno trasportati all'interno di automezzi di cui al precedente punto B) dai cacciatori dalle strutture designate fino alla zona di ritiro. Nel caso il ritiro non sia contestuale alla fase di trasporto dalla struttura designata, l'area di ritiro dovrà essere debitamente recintata e chiusa da lucchetto la cui chiave sarà in dotazione esclusivamente a cacciatori / personale della ditta di smaltimento.
9. All'arrivo del mezzo presso il recinto di ritiro, verrà aperto il lucchetto per accedere all'area e uno alla volta, svuotati i **BCAT1/P** all'interno dei bidoni **ASCAT1/P** destinati al carico da parte della ditta autorizzata allo smaltimento. Terminata questa operazione, ed assicuratosi che tutti i sacchi di **MATCAT1/P** siano all'interno degli **ASCAT1/P** l'operatore potrà passare alla fase successiva.
10. All'interno del recinto di ritiro, tutti i contenitori **BCAT1/P** usati nell'operazione dovranno essere sanificati con aspersione di soluzione *Virkon S, sia internamente che esternamente, su tutte le superfici. Tutti gli automezzi utilizzati per il trasporto di tali **BCAT1/P** dovranno essere sanificati per i relativi spostamenti dalla casa di caccia ai recinti. L'intera area interna del recinto di ritiro verrà sanificata una volta eseguite tutte le operazioni di carico/scarico. Verrà quindi chiuso tramite lucchetto il recinto, sanificate ruote del mezzo e calzature degli operatori con soluzione Virkon S.
11. All'arrivo del mezzo della ditta autorizzata allo smaltimento presso il recinto di ritiro, l'operatore dovrà eseguire in rigorosa successione le seguenti manovre:
12. Apertura lucchetto recinto;
13. Posizionamento di **ASCAT1/P** sul caricatore dell'automezzo e carico dello stesso;
14. Svuotato **ASCAT1/P** dovrà essere sanificato l'interno e l'esterno con soluzione *Virkon S e poi riposto all'interno del recinto di ritiro. Questa operazione verrà effettuata e ripetuta per ogni singolo **ASCAT1/P**. Terminata la fase di carico di tutti i cassoni **ASCAT1/P** l'operatore della Ditta convenzionata dovrà sanificare con soluzione Virkon S l'intera area interno del recinto di ritiro.

REGIONE LIGURIA

NOTA: è obbligatoria la presenza di spruzzatori contenenti soluzione Virkon S, equivalenti o ipoclorito di sodio nei seguenti luoghi:

- All'interno della casa di caccia;
- All'interno del mezzo adibito al trasporto di **MATCAT1/P**;
- All'interno del recinto di carico;
- All'interno del mezzo di trasporto
- La soluzione Virkon S da utilizzare per l'emergenza P.S.A. è quantificata in una percentuale di 1:800 in parti di acqua.

REGIONE LIGURIA

Allegato A

Scheda di Campionamento PSA e TRICHINELLA su carcasse di cinghiale abbattute in zona di Restrizione I

SQUADRA N _____					
DATA PRELIEVO:					
LUOGO PRELIEVO: PROVINCIA					
<i>Responsabile centro di raccolta designato:</i> _____					
Conferimento: <input type="checkbox"/> -- SINGOLO -- <input type="checkbox"/> - MULTIPLO <input type="checkbox"/> PSA <input type="checkbox"/> TRICHINELLA					
prelevatore: Veterinario Operatore Formato..... UTENTE: ASL - S. VET. Area Allegato foglio registro squadra con nominativi dei componenti della squadra di caccia che hanno partecipato alle operazioni di abbattimento delle carcasse campionate				Timbro e firma:	
Elenco campioni inviati					
<i>Carcassa N° identificativo BRACCIALE</i>	<i>Sesso</i>	<i>Età (mesi)*</i>	<i>Tipo campione</i>	<i>Latitudine / Longitudine</i>	<i>Annotazioni</i>
	<input type="checkbox"/> - M <input type="checkbox"/> - F	<input type="checkbox"/> 0 - 6 <input type="checkbox"/> 6 - 18 <input type="checkbox"/> 18 - 30 <input type="checkbox"/> > 30	<input type="checkbox"/> MILZA <input type="checkbox"/> RENE <input type="checkbox"/> osso lungo <input type="checkbox"/> Muscolo	N..... E.....	
	<input type="checkbox"/> - M <input type="checkbox"/> - F	<input type="checkbox"/> 0 - 6 <input type="checkbox"/> 6 - 18 <input type="checkbox"/> 18 - 30 <input type="checkbox"/> > 30	<input type="checkbox"/> MILZA <input type="checkbox"/> RENE <input type="checkbox"/> osso lungo <input type="checkbox"/> Muscolo	N..... E.....	
	<input type="checkbox"/> - M <input type="checkbox"/> - F	<input type="checkbox"/> 0 - 6 <input type="checkbox"/> 6 - 18 <input type="checkbox"/> 18 - 30 <input type="checkbox"/> > 30	<input type="checkbox"/> MILZA <input type="checkbox"/> RENE <input type="checkbox"/> osso lungo <input type="checkbox"/> Muscolo	N..... E.....	

REGIONE LIGURIA

ALLEGATO D

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE AUTOCONSUMO CINGHIALI ABBATTUTI

Alla ASL
S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale

OGGETTO: autocertificazione selvaggina per autoconsumo Cinghiali cacciati/abbattuti

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente nel Comune di _____ in Via _____

n° _____ tel: _____

DICHIARA

Di essere consapevole delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Commissariale n.4/2022 "Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana" e pertanto:

- Di destinare il/i capo/i cacciato/i esclusivamente al ristretto ed esclusivo ambito del proprio nucleo familiare (autoconsumo) all'interno delle zone di restrizione e solo se risultato/i negativo/i ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.
- di **NON** cedere (anche a titolo gratuito) le carni al di fuori del nucleo familiare
- Di **NON** svolgere alcun tipo di commercio e/o cessione diretta presso esercizi commerciali/ristorazione.
- Di **NON** detenere suini o lavorare a contatto con gli stessi
- Di non consumare le carni fino a comunicazione di esito **FAVOREVOLE** ai test di laboratorio per la ricerca della *Trichina spp*
- Che le carni ottenute saranno depositate nel/i domicilio/i sotto indicato/i del proprio nucleo familiare

NOMINATIVO	DOMICILIO

- Di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione del suddetto domicilio

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto dichiara (ai sensi dell'art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):

Data _____ Firma _____

Ai sensi dell'art 38 del DPR 28.12.2000 n° 445, alla dichiarazione deve essere allegata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente. I dati di cui alla presente nota sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy. Il trattamento dei dati avverrà nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e relative norme di armonizzazione. L'informativa sul trattamento è sul sito web ASL 3 al seguente indirizzo: <http://www.asl3.liguria.it/siti-tematici/privacy.html>

REGIONE LIGURIA

ALLEGATO E **CONTENUTI MINIMI PIANO DI GESTIONE BIOSICUREZZA** **DELLA SQUADRA DI CACCIA**

IL PIANO DI GESTIONE deve contenere almeno i nominativi , recapiti di domicilio e residenza , indirizzi email , telefonici (cellulare/numero fisso) :

- del caposquadra,
- vice caposquadra,
- degli operatori che svolgono le attività di manipolazione e gestione delle carcasse
- degli operatori formati per il campionamento delle carcasse
- del responsabile della struttura designata ;

Dovranno essere indicati i nominativi dei soggetti che hanno seguito il corso di biosicurezza per la PSA, indicando data, durata e ente erogatore

Dovrà essere indicata ubicazione (con coordinate GPS) della struttura designata per il conferimento delle carcasse.

Dovrà essere accluso elenco degli automezzi destinati al trasporto della carcassa e dei sottoprodotti alle strutture designata per la raccolta , comprensivo di targa.

Dovranno essere indicate le modalità di gestione dei sottoprodotti, la ditta individuata per lo smaltimento dei sottoprodotti Categoria 3 e categoria 1 ed il luogo di ritiro (con coordinate GPS) dell'eventuale materiale **MATCAT.1/P**.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-1042

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Giovanni TOTI		30/09/2022 16:27
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		30/09/2022 16:25
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Francesco QUAGLIA		30/09/2022 16:24
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		30/09/2022 16:18
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Francesco QUAGLIA		30/09/2022 16:16
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		30/09/2022 16:12
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Francesco QUAGLIA		30/09/2022 16:11
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Federico MARENCO		30/09/2022 15:23

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria

